

CONFARTIGIANATO VENEZIA

STATUTO della Associazione Artigiani Venezia

*approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 31 Maggio 1996
con le modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria del 18 Dicembre 1998
Rogito del Notaio Dr.ssa Maria Jaccarino - Rep. 11.14537- Racc. 11.1107*

TITOLO I° COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Art. 1

E' costituita, con sede in Venezia, l'Associazione fra gli artigiani e le piccole imprese di Venezia, denominata "Associazione Artigiani Venezia".

TITOLO II° FINALITA', COLLEGAMENTI, ADESIONI

Art. 2 Finalità

L'Associazione è apartitica, indipendente e non ha fini di lucro.

Essa ha le seguenti finalità:

- a) intraprendere ogni azione economica, politica e sindacale a difesa degli artigiani e delle piccole imprese associate;
- b) riunire, organizzare e sviluppare l'artigianato e le piccole imprese della zona di Venezia mediante l'attività di settore e di categoria, adottando tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) assistere e tutelare nel modo migliore gli interessi politici, economici e sindacali degli associati, dei loro settori o categorie di mestiere nei confronti di autorità politiche o amministrative, enti ed altri organismi, sia singolarmente che collettivamente promuovendo lo sviluppo anche attraverso l'organizzazione per mestiere o per gruppi di mestiere;
- d) favorire ed incentivare lo sviluppo economico, artistico e sociale del settore, approntando ogni iniziativa atta ad incrementare la crescita e lo sviluppo dell'artigianato;
- e) istituire e realizzare tutti quei servizi di carattere tecnico, amministrativo, contabile ed organizzativo, necessari per assistere gli associati negli adempimenti relativi alla gestione ed organizzazione delle loro aziende. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà curare

l'amministrazione contabile per le imprese, l'amministrazione del personale, approntare le scritture obbligatorie e assistere le imprese e/o le persone fisiche in fase di Dichiarazione dei Redditi, seguire i rapporti e redigere pratiche presso gli Istituti previdenziali e assistenziali, le Camere di Commercio, i Comuni e tutti gli Uffici finanziari e le Amministrazioni. Tali servizi possono essere forniti anche ad imprese non associate, purché il loro numero non sia mai uguale o superiore ai soci.

Detti servizi potranno essere erogati anche conto terzi.

f) espletare ogni altra funzione o compito che derivi da leggi, regolamenti o disposizioni dell'Autorità, nonché dalle direttive degli organi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può:

a) svolgere attività di assistenza nei confronti degli associati direttamente e/o tramite altre strutture anche controllate;

b) rappresentare gli associati partecipando alla vita politica, amministrativa e culturale del territorio designando, o contribuendo a designare, propri rappresentanti negli organismi di cui l'Associazione è chiamata a far parte;

c) aderire agli organismi della Confartigianato anche mediante l'assunzione di partecipazioni;

d) favorire la costituzione di consorzi e cooperative, tra gli associati iscritti per i fini connessi al miglioramento dell'attività produttiva delle imprese;

e) consultare ed informare periodicamente gli associati o parte di essi, strutture aderenti alla Confartigianato o terzi su materie, anche di natura non sindacale, attraverso propri bollettini;

f) provvedere ad organizzare e realizzare attività ricreative, viaggi, soggiorni turistici, missioni commerciali, partecipazioni collettive e individuali a mostre e fiere;

g) curare lo studio e la risoluzione dei problemi relativi alla regolamentazione e disciplina dei rapporti di lavoro delle categorie cui appartengono le aziende associate;

h) effettuare e/o commissionare studi e ricerche di qualsiasi natura e divulgare gli stessi;

i) organizzare convegni, seminari e promuovere la tutela diretta ed indiretta degli associati tramite presenza nei mass media;

l) assumere iniziative volte a promuovere la formazione professionale e il progresso degli associati e delle loro aziende;

m) acquistare, vendere ed attrezzare immobili da adibire a sede propria o dei propri uffici staccati, ovvero recapiti, e può partecipare o costituire società, consorzi ed altri enti economici;

n) l'Associazione potrà svolgere attività di editoria.

L'Associazione può compiere ogni atto giuridico sia di carattere privato che pubblico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali.

L'Associazione si impegna altresì a svolgere tutti gli altri compiti che, in armonia con il presente statuto, con l'eventuale suo regolamento e con le direttive degli organi sociali responsabili, siano diretti al conseguimento dei fini generali e particolari di difesa e di tutela degli interessi e della dignità delle imprese associate e dei pensionati.

L'Associazione può promuovere e/o costituire organismi, enti e società come strumento per il raggiungimento degli scopi sociali ed assumere partecipazioni in qualsiasi altro ente, organismo e società.

Art. 3 Collegamento Provinciale

L'Associazione Artigiani Venezia aderisce all'Unione Provinciale Artigiani di Venezia e, conseguentemente alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato - Confartigianato.

L'Associazione può ritirare in qualsiasi momento l'adesione all'Unione, e di conseguenza, alla Confartigianato, previa delibera del Consiglio Generale.

Art. 4 Adesione

Possono aderire all'Associazione Artigiani Venezia tutte le imprese artigiane che esercitano le loro attività nel Comune di Venezia e oltre.

Possono aderire all'Associazione anche quelle piccole imprese che non hanno la qualifica artigiana.

In particolare possono aderirvi anche società di capitali, in accomandita, consorzi e cooperative, anche di produzione lavoro, la cui attività rientri nell'ambito degli interessi generali dell'Associazione o dei settori e categorie ad essa aderenti.

I pensionati che hanno cessato l'attività di artigiani, possono far parte dell'Associazione corrispondendo una quota simbolica stabilita dal Consiglio Generale. Essi potranno costituire un gruppo denominato "Artigiani Anziani". Il presidente del gruppo parteciperà alle riunioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea con voto consultivo.

Parimenti si potrà costituire un gruppo "Giovani Imprenditori e Collaboratori Artigiani" il cui Presidente parteciperà alle riunioni del Consiglio Generale e all'Assemblea con voto consultivo.

Art. 5 Requisiti

Agli effetti dell'adesione sono considerate artigiane le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge 08 Agosto 1985 n. 443, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane ed eventuali successive modificazioni anche se in attesa di iscrizione all'Albo o in contenzioso. Per piccole imprese, quelle, in qualsiasi forma costituite, purché non superino i limiti fissati dalla U.E.

Art. 6 Obblighi del Socio

L'adesione si manifesta mediante sottoscrizione della "scheda di ammissione" contenente:

- a) dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto;
- b) impegno al pagamento delle quote sociali deliberate nonché quelle per i servizi goduti;
- c) impegno ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

L'iscrizione vale per l'anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno che non venga, entro il 30 Novembre, notifica di disdetta dell'adesione mediante invio di comunicazione scritta.

In caso di cessazione di attività, debitamente comprovata, il recesso ha effetto immediato.

Il contributo associativo, determinato nell'ammontare e nelle forme per la sua riscossione dalla Giunta Esecutiva che potrà anche essere differenziato per tipologia di associati o grado di utilizzo delle strutture e dei servizi associativi, deve essere ogni anno corrisposto all'Associazione o agli Enti da essa preposti alla riscossione.

La quota o il contributo associativo di cui al presente articolo non sono rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti di aziende mortis causa .

In caso di mancato pagamento, l'Associazione potrà agire giudizialmente nei confronti di quegli associati inadempienti rispetto a tutte le obbligazioni da loro assunte nei confronti dell'Associazione.

Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La qualità di associato non è trasmissibile.

E' esclusa la temporaneità dell'appartenenza associativa.

Art. 7
Impegno organizzativo

Il Socio ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa, di intervenire alle assemblee e alle riunioni e di esprimere liberamente il proprio pensiero sulla linea sindacale, sulle iniziative e su tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione. E' tenuto all'osservanza delle norme statutarie ed al rispetto delle decisioni degli organi direttivi. E' tenuto inoltre al rispetto degli accordi e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro che saranno stipulati dagli organi a ciò preposti.

La qualità di socio si perde:

- a) per perdita dei requisiti per l'ammissione. Il relativo accertamento è effettuato dalla Giunta Esecutiva e le risultanze comunicate all'interessato;
- b) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto all'Associazione in qualunque momento;
- c) per condanne penali subite e passate in giudicato;
- d) per il compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali o materiali dell' Associazione;
- e) per comportamenti che danneggino l'immagine dell'Associazione sia all'interno che all'esterno;
- f) per adesione ad altra Associazione imprenditoriale avente gli stessi scopi sociali o scopi contrastanti;
- g) per morosità, sia relativa alla Quota Sociale che ad altre eventuali obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione o di società di Servizi di sua emanazione.

Il recesso e l'espulsione non liberano il Socio dall'obbligo del pagamento delle quote associative maturate e di eventuali altre obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.

Gli artigiani aderenti sono organizzati in settori e categorie di mestiere.

La costituzione di un settore e di una categoria di mestiere deve essere approvata dal Consiglio Generale.

TITOLO III°
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) le Assemblee di Settore;
- e) il Presidente;
- f) il Presidente Onorario;
- g) il Collegio dei Sindaci;
- h) il Collegio dei Proviriviri.

Art. 9
L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è il massimo organo di indirizzo politico e strategico dell'Associazione.

Essa è composta dai Presidenti e dai Vice Presidenti di settore nonché dai delegati di settore eletti dalle Assemblee di Settore nel numero di 2 ogni 10 organizzati e un ulteriore delegato ogni 10

associati oltre i primi 10 o frazione superiore a 5 in perfetta regola con il tesseramento al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione.

L'Assemblea Generale si riunisce di norma una volta l'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche in concomitanza di riunioni o Convegni su particolari tematiche.

L'Assemblea Generale esprimerà gli indirizzi generali su temi di particolare importanza per una corretta politica a favore del comparto artigiano e delle piccole imprese veneziane.

Alle riunioni potranno partecipare, se invitati, tutti i Soci in regola con il tesseramento, esperti politici o amministratori, rappresentanti della Confartigianato o di altre realtà economiche.

Art. 10 Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo operativo e gestionale dell'Associazione.

Esso è composto dai Presidenti e Vice Presidenti di settore, in perfetta regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione .

I settori superiori a 150 aziende associate avranno 2 Vice Presidenti di settore. Si riunisce di norma almeno 3 volte all'anno. Può essere convocato, in via eccezionale, anche su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri.

Art. 11 Convocazione del Consiglio Generale

L'avviso di convocazione è fatto mediante invito personale scritto inviato almeno 7 giorni prima per corrispondenza o a mezzo fax, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

In prima convocazione il Consiglio Generale è valido con la presenza o rappresentanza di tutti i componenti.

In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima, con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei componenti.

Ogni componente potrà, con atto scritto, farsi rappresentare in Consiglio da altro delegato.

Ogni componente ha diritto a un voto e non potrà assumere più di una rappresentanza. Per la validità delle deliberazioni valgono le norme stabilite dal penultimo comma dell'Art. 15.

Art. 12 Compiti del Consiglio Generale

Al Consiglio Generale compete:

- a) l'esame dei problemi interessanti la vita dell'Associazione e la determinazione delle direttive generali;
- b) l'esame dei problemi interessanti l'artigianato e indicazioni circa l'attività degli organi dell' Associazione;
- c) l'esame e l'approvazione dei bilanci sociali;
- d) deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
- e) deliberare il recesso dall'adesione dall'Unione Provinciale Artigiani di Venezia e l'eventuale adesione ad altra organizzazione sindacale;
- f) eleggere tra i componenti il Presidente dell'Associazione, il Vice e, ai sensi del successivo art. 13, i 5 membri della Giunta Esecutiva;
- g) eleggere 3 revisori dei conti effettivi e 2 supplenti;
- h) eleggere 3 probiviri effettivi e 2 supplenti con le modalità di cui all'Art. 27, 1°c.;
- i) stabilire i rimborsi spese per le cariche di cui ai punti f), g), h);

l) procedere alle modifiche del presente Statuto in base alle norme di cui al successivo art. 31.

Art. 13 La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita da Presidente, Vice Presidente e altri 5 membri. Questi ultimi sono eletti dal Consiglio Generale tra tutti i soci candidati o proposti. I membri della Giunta Esecutiva saranno eletti tenendo in massima considerazione il cumulo di incarichi e ricercando la massima apertura e condivisione delle responsabilità associative nell'ottica di preparare nuovi dirigenti assicurando il debito ricambio.

Essa si riunisce circa una volta al mese in relazione all'urgenza dei temi da trattare, su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno la metà dei suoi componenti ed entro 7 giorni.

Le riunioni sono valide con la partecipazione in prima convocazione in prima convocazione della totalità dei componenti e in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, con la partecipazione di almeno metà di uno dei componenti medesimi.

L'avviso di convocazione va spedito a cura della Segreteria dell'Associazione almeno 7 giorni prima della riunione per corrispondenza ordinaria o a mezzo fax.

In caso di urgenza può essere anche telefonica.

Art. 14 Compiti della Giunta Esecutiva

Sono di competenza della Giunta Esecutiva:

- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- b) elaborare dati e proposte per facilitare il lavoro del Consiglio;
- c) approntare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) coadiuvare il Presidente nella conduzione dell'Associazione;
- e) affidare di volta in volta ai singoli componenti compiti o incarichi specifici;
- f) deliberare l'assunzione, il licenziamento, le mansioni e il trattamento economico del personale;
- g) nominare le Commissioni che si rendessero necessarie;
- h) deliberare la sospensione di soci, compreso i dirigenti, per inosservanza dei doveri sociali e proporre al Consiglio l'espulsione;
- i) deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
- l) deliberare le tariffe dei servizi;
- m) nominare persone estranee all'Associazione per particolari questioni di ordine tecnico e professionale;
- n) designare i rappresentanti dell'Associazione presso Società, Enti o Istituzioni;
- o) nominare e destituire gli eventuali Delegati di Zona;
- p) informare il Consiglio, alla prima seduta utile, delle delibere assunte.

Art. 15 Le Assemblee di Settore

L'Assemblea di settore è costituita da tutti i Soci che esercitano l'attività o le attività di competenza del settore medesimo in regola con il tesseramento al 31 Dicembre dell'anno precedente quello di convocazione o che abbiano aderito all'Associazione, con versamento della quota sociale, successivamente a tale data.

L'organizzazione di settore dell'Associazione deve corrispondere, per quanto possibile, all'organizzazione di categoria dell'Unione Provinciale Artigiani.

Ogni settore può essere costituito con un numero minimo di 20 aziende associate e può rappresentare più categorie di mestiere le quali potranno avere propri rappresentanti e propri coordinatori e che potranno tenere nell'ambito dell'Associazione specifici incontri sui temi di proprio specifico interesse.

L'Assemblea di settore viene convocata dal Presidente di settore e si riunisce almeno 3 volte all'anno ed ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente stesso o da almeno un terzo degli associati del settore medesimo, per quelle sino a 50 elementi, e da almeno un quinto per i settori superiori a 50 aderenti.

L'avviso di convocazione è fatto mediante invito personale scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'invito deve essere redatto e trasmesso a cura della Segreteria dell'Associazione almeno 7 giorni prima di quello indicato per la convocazione per corrispondenza ordinaria o a mezzo fax.

Per questioni urgenti è prevista anche la convocazione telefonica fatta dall'ufficio dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea sarà valida con qualsiasi numero dei Soci intervenuti.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

Ogni Socio avente diritto ed impedito può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio.

Ogni Socio non potrà usufruire che di una delega.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto salva diversa decisione assembleare. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

Alle assemblee di settore può partecipare con voto consultivo il Presidente del Sindacato Provinciale direttamente o tramite persona delegata della stessa categoria.

Art. 16

Compiti delle Assemblee di Settore

Sono di competenza dell'Assemblea di Settore:

a) l'esame dei problemi economici, sindacali e sociali specifici del settore di competenza e delle categorie aderenti;

b) eleggere al proprio interno un Presidente di settore e un Vice Presidente che sostituirà il primo in caso di suo impedimento, coadiuvandolo nell'attività.

I settori con più di 150 associati avranno 2 Vice Presidenti.

Essi saranno scelti nella logica della competenza, disponibilità e allargata rappresentatività di tutte o delle più significative delle categorie ricomprese nel settore;

c) eleggere i componenti delegati a far parte del Consiglio Provinciale di Categoria e del Comitato Direttivo Provinciale di Categoria a norma dello Statuto dell'Unione Provinciale;

d) eleggere i delegati all'Assemblea Generale dell'Associazione nella misura di 2 ogni 10 associati e un ulteriore delegato per ogni 10 associati oltre i primi 10 o frazione superiore a 5.

Art. 17

Il Presidente di Settore

Il Presidente di Settore vigila sull'andamento della propria categoria tenendone informato il Presidente dell'Associazione e promuove, tramite la Segreteria e con il supporto degli uffici all'uopo preposti dall'Associazione, la partecipazione degli organizzati alla vita associativa, individuando problematiche specifiche ed ipotesi di soluzione.

Svolge un ruolo di animatore sia all'interno dell'Associazione che all'esterno, ponendosi come punto di riferimento per i colleghi e come filtro tra essi e la struttura dell'Associazione e i dirigenti superiori.

Il Presidente di Settore e i Vice Presidenti di settore sono tenuti a partecipare al Consiglio Generale dell'Associazione.

L'assenza ingiustificata per più di tre sedute del Consiglio Generale comporta la decadenza immediata del Dirigente.

La giustificazione deve risultare dal verbale approvato nella riunione.

In caso di cessazione della carica il Presidente di Settore sarà sostituito temporaneamente dal Vice sino alla convocazione dell'Assemblea di categoria che dovrà provvedere alla sua sostituzione.

Nel caso di settori con due Vice Presidenti la sostituzione avverrà con quello più anziano di età.

Art. 18 **Le Categorie di mestiere**

Le categorie di mestiere, in quanto articolazioni di ogni singolo settore, saranno costituite dal Consiglio Generale su proposta del Presidente dell'Associazione e dovranno avere un minimo di 10 associati.

Ogni categoria di mestiere potrà avere un proprio coordinatore nominato dalla categoria stessa su proposta del Presidente dell'Associazione.

Per le convocazioni della categoria di mestiere valgono le stesse norme e procedure dell'Assemblea di settore.

Gli indirizzi assunti in tali assemblee dovranno riguardare solo i temi specifici della categoria.

Ogni altro aspetto andrà concordato con il Presidente di settore, e se ritenuto opportuno da quest'ultimo, discusso nella prima riunione utile di Settore di competenza.

Art. 19 **Il Presidente**

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Generale ed è rieleggibile.

In caso di sua assenza o impedimento le mansioni ad esso spettanti vengono esercitate dal Vice Presidente ed in caso di assenza di ambedue, dal componente di Giunta più anziano in carica.

Art. 20 **Ruolo del Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale.

Provvede per l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva e sovrintende all'andamento complessivo dell'Associazione.

Sovrintende a riscossioni e pagamenti per conto dell'Associazione, rilascia fidejussioni e richiede affidamenti agli istituti bancari.

Partecipa personalmente o tramite proprio delegato a società controllate dall'Associazione è non, nonché a Enti o Istituzioni in nome e per conto dell'Associazione stessa.

In caso di necessità il Presidente può con l'assistenza del Vice Presidente, esercitare i poteri della Giunta Esecutiva cui però dovrà riferire nella prima riunione utile.

Art. 21 **Durata delle Cariche Sociali**

Il Presidente, i componenti del Consiglio generale, della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea Generale, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, saranno sostituiti secondo le procedure indicate dai precedenti articoli.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite salvo l'eventuale rimborso spese.

Art. 22

Il Presidente Onorario

Il Consiglio Generale nominerà un Presidente Onorario dell'Associazione. Esso andrà scelto tra personalità di indiscusso prestigio nell'ambito dell'artigianato locale, con conoscenze ed esperienze dirette nel mondo artigiano e dell'associazionismo in particolare, che ricopra o abbia ricoperto importanti incarichi interni all'Organizzazione o Istituzionali.

Il Presidente Onorario potrà partecipare a tutte le riunioni degli organi statutari dell'Associazione con voto consultivo. Egli potrà essere incaricato di svolgere particolari compiti, sia sul piano gestionale che di rappresentanza. Riferirà al Consiglio Generale e all'Assemblea Generale circa il corretto andamento della vita associativa.

Art. 23

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Generale su proposta della Giunta Esecutiva; dirige gli uffici dell'Associazione e provvede al buon funzionamento dei servizi. Attua le disposizioni adottate dal Presidente a cui propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari. Egli presenzia alle riunioni degli organi dell'Associazione con voto consultivo.

E' responsabile di fronte al Presidente della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, dell'Organizzazione degli uffici e del personale.

Art. 24

I Delegati di Zona

La Giunta Esecutiva può nominare uno o più Delegati di Zona, anche per specifici settori, con il compito di raccordo delle istanze e delle proposte degli artigiani operanti nelle zone periferiche o particolarmente decentrate del territorio di competenza dell'Associazione.

Tali delegati, qualora nominati, riferiranno al Presidente circa eventuali azioni o iniziative da intraprendere a favore delle imprese artigiane operanti nel territorio loro assegnato.

Essi dovranno agire sempre e comunque tramite la Segreteria dell'Associazione nonchè di concerto e in pieno accordo con gli organismi sociali della stessa.

La Giunta Esecutiva potrà revocare in qualsiasi momento gli incarichi e sostituire i Delegati.

Art. 25

Il Presidente dell'Unione Provinciale Artigiani

Il Presidente dell'Unione Provinciale Artigiani partecipa di diritto, con voto consultivo, personalmente o tramite suo delegato, alle riunioni del Consiglio Generale e dall'Assemblea Generale delle quali dovrà essere preventivamente informato.

Art. 26

Il Collegio dei Sindaci

Il Consiglio Generale elegge tre Revisori dei Conti effettivi, che potranno anche essere non associati, e due supplenti.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell' Associazione e ne riferiscono al Consiglio Generale con la relazione sul conto consuntivo.

Art. 27 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal Consiglio Generale con l'unanimità dei voti presenti o rappresentati.

Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra persone estranee alla categoria artigiana.

I membri effettivi eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Probiviri deliberano quali arbitri rituali secondo le norme del C.P.C sull'arbitrato; si pronunciano secondo equità e previo tentativo di conciliazione; regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno; assegnano alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive per esporre le proprie repliche.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definite e non impugnabili.

Art. 28 Decadenza degli incarichi

Tutti i Soci eletti o nominati nei vari organi ed organismi esterni decadono dall'incarico se risultano assenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per più di tre sedute.

TITOLO IV° Fondo Comune dell'Associazione Bilancio preventivo Conto Consuntivo e Stato Patrimoniale

Art. 29 Il Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti donazioni o comunque vengano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti sino a che non siano erogate;
- c) dalle quote sociali annuali;
- d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- e) dalle somme incassate per atti di liberalità, per qualsiasi titolo (donazioni, proventi per prestazioni rese agli associati e agli stessi richieste, ritenute, vendite di pubblicazioni, etc..).

Del patrimonio dell'Associazione, deve essere tenuto apposito registro degli inventari.

Art.30
L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo sarà predisposto dalla Giunta Esecutiva e successivamente approvato dal Consiglio Generale.

Esso dovrà essere approvato entro il mese di Aprile dell'anno successivo o entro Giugno qualora particolari esigenze lo richiedano.

E' fatto altresì divieto di distribuire agli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che per obblighi di legge.

Art. 31
La gestione economica

La Giunta Esecutiva determina le modalità per l'erogazione delle spese, per l'investimento dei capitali e per la gestione economica e finanziaria fino a un massimo di 400 milioni (€ 206.582,76). Per importi superiori la competenza passa al Consiglio Generale.

TITOLO V°
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 32
Le modificazioni statutarie

Le modificazioni da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dal Consiglio Generale con voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Ai Soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il recesso da comunicarsi per raccomandata, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione tramite in luogo adatto e ben visibile nei locali della Sede Centrale dell'Associazione.

Il recesso avrà effetto, ai fini del pagamento della quota sociale, dal 10 gennaio dell'anno successivo.

Art. 33
Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

In tal caso all'Assemblea potranno partecipare i soli Delegati e ognuno potrà avere al massimo una delega.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale nomina un collegio di tre liquidatori, stabilendo altresì le norme circa la devoluzione delle attività patrimoniali nette dell'Associazione.

Esse saranno comunque devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L.662/96.

Art. 34

Recesso dall'Unione Provinciale Artigiani

Il recesso dall'adesione all'Unione Provinciale Artigiani di Venezia e l'eventuale adesione ad altra organizzazione sindacale artigiana, devono essere deliberate dal Consiglio Generale in sede ordinaria con voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Art. 35 Regolamento interno

Tutte le norme generali dell'organizzazione del lavoro degli organi del presente Statuto potranno essere previste in un regolamento interno predisposto dalla Giunta Esecutiva e approvato dal Consiglio Generale.

Art. 36 Settori e categorie di mestiere

Ai fini del presente Statuto vengono considerati a tutti gli effetti settori e categorie di mestiere quelli ricompresi nell'allegato elenco.

Per la costituzione di eventuali altri settori o categorie valgono le norme del presente Statuto.

Art. 37 Riferimento di legge e competenze giurisdizionali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile. Come foro competente viene indicato il Tribunale Civile e Penale di Venezia.

Confartigianato
Associazione Artigiani Venezia
Settori e Categorie
 (approvate nella seduta del 31 Maggio 1996)

Settore	Categorie
Abbigliamento	Sartorie - Ricambi merletti Pelliccerie Varie abbigliamento
Acconciatura ed estetista	Barbieri Acconciatori uomo/donna Estetica
Alimentaristi	Panificatori Pasticceri Pastai Gelaterie Altri aliment.
Fotografi -Ottici	Studi fotografici Free-Lance Ottici Eliografie-Copisterie
Arti Grafiche	Tipografi-Litografi Disegni pubblicitari Incisori timbri Legatorie Cartotecnici -Paralumi
Cantieristica minore	Carpent. in legno: Cantieri navali Carpent. in ferro: Ripar. manutenzione motori marini e accessori nautici
Cuoio-Calzature	Pellettieri Calzolai
Edilizia e affini	Opere murarie Dipintori Marmisti Rist. arch. e conserv.
Decoratori con fiori	
Impiantisti	Impiant. idraulica e termica Elettricisti Tecnici elettronici e antennisti
Legno	Legno artistico Falegnami e mobiliari

	Tappezzieri
Maschere, specialità veneziane e costumi teatrali	
Metalmeccanici	Officine fabbrili Officine meccaniche Riparaz. elettrodomestici Altri impianti
Orafi e orologiai	Orafi-Argentieri Orologiai
Pulisecco-Lavanderie	Pulisecco Lavanderie
Trasportatori lagunari non di linea	Trasp.merci e/terzi Taxisti-Motoscafisti Gondolieri Sandolisti
Vetro-Ceramica	Vetro artistico Vetro, perle a lume Ceramica-Mosaico Plexiglass
Varie	Autoriparatori Autotrasportatori Imprese di pulizia Materassai Odontotecnici Pittori ambulanti Altri